

COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara - PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 02/05/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2023.

L'anno due de la mese di Maggio, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione.

Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	POLI MICHELE	P	8	BATTISTELLA MATTEO	P
2	ORTOLAN FRANCESCO	P	9	MEGGIOLARO GIANMARIO	P
3	BRUZZO MICHELE	P	10	FRAMARIN NICOLO'	P
4	SORDATO MARIA ROSA	P	11	BIGNOTTO GIANCARLO	P
5	CASTAMAN JOSHUA	P	12	FOSSA' NICOLA	P
6	MARCHETTO FEDERICO	P	13	BRUZZO BARBARA	P
7	FERRARI ROBERTO	P			

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario comunale Martina Lunardi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 2.5.2023;

CONSIDERATO CHE:

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.;
- il comma 651 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il successivo comma 654 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nel caso di proroga del bilancio di previsione il termine per l'approvazione coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione;

OSSERVATO che è stato differito al 31 maggio 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 2.5.2023 di presa d' atto del PEF 2022-2025, anno 2023, revisionato infra periodo, e validato dall'Ente territorialmente competente denominato Consiglio di Bacino "Vicenza" con Deliberazione del Comitato n. 10 del 20.4.2023;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n.158/1999;

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

RILEVATO che il valore definitivo delle entrate tariffarie previste nel PEF relativo all'anno 2023 è pari ad euro 282.721,00 da cui viene detratto il valore di euro 1.864,00 derivante dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 giungendo ad un importo complessivo netto di euro 280.857,00;

VALUTATA la simulazione tariffaria operata dal software di gestione del tributo TARI in dotazione all'Ufficio Tributi;

DATO ATTO che in sede di elaborazione delle tariffe, sulla base del rapporto tra i metri quadrati a ruolo per le utenze domestiche e non domestiche e la quantità totale della superficie, è stata attribuita all'insieme delle utenze domestiche una contribuzione complessiva pari al 76,50% ed alle utenze non domestiche una contribuzione complessiva del 23,50%;

RILEVATO, pertanto, che è stato adottato il seguente criterio:

	Quota fissa	Quota Variabile	Totale	Rapporto
Utenze domestiche	€ 37.055,83	€ 177.799,77	€ 214.855,60	76,50%
Utenze non domestiche	€ 11.383,17	€ 54.618,23	€ 66.001,40	23,50%
			€ 280.857,00	

dove l'incidenza complessiva delle quote è:

Quota fissa	€ 48.439,00	17,25%
Quota variabile	€ 232.418,00	82,75%
Totale	€ 280.857,00	

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella misura minima di legge;

OSSERVATO che le entrate tariffarie massime applicabili rispettano il limite di crescita previsto dall'art. 4.2 della delibera ARERA n.443/2019;

RICORDATO che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013, con atto di natura regolamentare può prevedere riduzioni TARI a scopo sociale, non necessariamente collegate alla produzione dei rifiuti, purché finanziate dalla fiscalità generale e dunque senza gravare sulle altre utenze;

OSSERVATO che, al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche, nel Regolamento sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico;

RITENUTO opportuno fissare le seguenti scadenze nella riscossione della TARI 2023:

- 16 giugno 2023: Rata di acconto per tutte le utenze calcolata sulla base delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2022;
- 18 dicembre 2023: Rata a saldo per tutte le utenze calcolata sulla base delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2023 tenendo conto degli acconti già versati;

VISTA la deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 con cui l'ARERA pone una serie di obblighi in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1 gennaio 2021 per i

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto di adempiere a tutte le prescrizioni indicate;

VISTO il parere favorevole del Revisore del conto;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.15 dell'8.3.2023, esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti: Favorevoli: n. 9 – Contrari: n. == - Astenuti: n. 4 (Bignotto Giancarlo, Fossà Nicola, Bruzzo Barbara, Framarin Nicolò)

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI come elencate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di dare atto che è prevista una riduzione della tassa ai soggetti che versano in situazione di disagio sociale ed economico individuati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti finanziata attraverso risorse proprie del bilancio comunale, senza gravare sulle utenze del servizio rifiuti non beneficiate da tali riduzioni;
- 4. di precisare che le rate avranno le seguenti scadenze:
 - 16 giugno 2023: Rata di acconto per tutte le utenze calcolata sulla base delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2022;
 - 18 dicembre 2023: Rata a saldo per tutte le utenze calcolata sulla base delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2023 tenendo conto degli acconti già versati;
- 5. di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza nella misura del 5%;
- 6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/98.

Con la seguente, separata votazione resa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti: Favorevoli: n. 9 – Contrari: n. == - Astenuti: n. 4 (Bignotto Giancarlo, Fossà Nicola, Bruzzo Barbara, Framarin Nicolò),

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Michele Poli Il Segretario Comunale MARTINA LUNARDI

(atto sottoscritto digitalmente)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
100	ABITAZIONI - FINO A 1 COMPONENTE	0,135383	52,450016
100	ABITAZIONI - 2 COMPONENTI	0,159075	122,383372
100	ABITAZIONI - 3 COMPONENTI	0,17769	157,350049
100	ABITAZIONI - 4 COMPONENTI	0,192921	192,316727
100	ABITAZIONI - 5 COMPONENTI	0,208152	253,508413
100	ABITAZIONI - 6 O PI¿ COMPONENTI	0,219998	297,21676
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - FINO A 1 COMPONENTE	0,135383	0
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - 2 COMPONENTI	0,159075	0
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - 3 COMPONENTI	0,17769	0
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - 4 COMPONENTI	0,192921	0
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - 5 COMPONENTI	0,208152	0
101	BOX E LOCALI ACCESSORI - 6 O PI¿ COMPONENTI	0,219998	0

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
	1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	0,085365	0,408593
	2 CINEMA,TEATRI	0,064024	0,311428
	3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND. DIRETTA	0,10884	0,523198
	4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB., IMP. SPORTIVI	0,162193	0,778569
	5 STABILIMENTI BALNEARI	0,081097	0,38617
	6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,07256	0,35129
	7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,256094	1,227024
	8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,202741	0,966671
	9 CASE DI CURA O RIPOSO	0,328654	1,568349
	10 OSPEDALI	0,228351	1,097471
	11 UFFICI,AGENZIE	0,228351	1,093733

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,117377	0,56057
13 NEGOZI (ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIE)	0,211278	1,015254
14 EDICOLE,FARMACIE,TABACCAI	0,236887	1,131105
15 NEGOZI (TAPPETI,ANTIQUARIO,TENDE,CAPPELLI .)	0,128047	0,612889
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,232619	1,108682
17 ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (BARBIERE, PARRUCCH.)	0,232619	1,11491
18 ARTIGIANALI (FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRICISTA)	0,174998	0,8421
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,232619	1,11491
20 ATT. INDUSTR. CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,081097	0,389907
21 ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,117377	0,56057
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PUB (PLATEATICO)	1,188705	5,689158
23 MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHERIE	1,035048	4,955434
24 BAR,CAFFE,PASTICCERIE (PLATEATICO)	0,845112	4,041083
25 SUPERMERCATO,PANE,PASTA,MACELLERIA,SALUMI	0,431092	2,06165
26 PLURILICENZE ALIMENTARIE E/O MISTE	0,328654	1,569595
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI, PIANTE, PIZZA	1,530164	7,319792
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,332923	1,597
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,746942	3,575188
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,221948	1,066328
2201 AGRITURISMO	1,188705	5,689158



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara - PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 02/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno due de la mese di Maggio, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione.

Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	POLI MICHELE	P	8	BATTISTELLA MATTEO	P
2	ORTOLAN FRANCESCO	P	9	MEGGIOLARO GIANMARIO	P
3	BRUZZO MICHELE	P	10	FRAMARIN NICOLO'	P
4	SORDATO MARIA ROSA	P	11	BIGNOTTO GIANCARLO	P
5	CASTAMAN JOSHUA	P	12	FOSSA' NICOLA	P
6	MARCHETTO FEDERICO	P	13	BRUZZO BARBARA	P
7	FERRARI ROBERTO	P			

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario comunale Martina Lunardi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (*IUC*) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*) destinato al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (*TARI*) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che a seguito di questa evoluzione con deliberazione n. 31 del 23.6.2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n.15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impongono il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023;

OSSERVATO che le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI riguardando in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione e la cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11del TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

VISTO l'art. 3 comma 5-quiques del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nel caso di proroga del bilancio di previsione il termine per l'approvazione coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione;

OSSERVATO che è stato differito al 31 maggio 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali;

CONSIDERATO che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

PRESO ATTO, pertanto, che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI entra in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA;

VISTO il progetto di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI predisposto dalla commissione consiliare nominata con deliberazione C.C. n.50 del 18.11.2021, esecutiva, depositato agli atti del Comune;

VISTO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.15 dell'8.3.2023, esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Favorevoli: n. 13 – Contrari: n == – Astenuti: n.==.

DELIBERA

- 1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n.34 (trentaquattro) articoli;
- 2. di dare atto che il regolamento testé approvato entra in vigore il 1° gennaio 2023;
- 3. di dare atto che il presente regolamento, al fine di essere efficace, verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini di legge.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Favorevoli: n. 13 – Contrari: n == – Astenuti: n.==, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Michele Poli Il Segretario Comunale MARTINA LUNARDI

(atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Gambellara

Provincia di Vicenza

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto per l'applicazione del tributo ed esclusioni
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Superficie degli immobili
Art. 6	Classificazione delle utenze domestiche
Art. 7	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 8	Criteri di determinazione delle tariffe
Art. 9	Articolazione della tariffa
Art. 10	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 11	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12	Tributo giornaliero
Art. 13	Riduzione per compostaggio
Art. 14	Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico
Art. 15	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 16	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 17	Ulteriori agevolazioni
Art. 18	Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
Art. 19	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro del/nel servizio pubblico di raccolta
Art. 20	Agevolazioni per avvio al riciclo
Art. 21	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 22	Obbligo di dichiarazione e contenuto
Art. 23	Riscossione
Art. 24	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 25	Rimborsi e compensazioni
Art. 26	Importi minimi di versamento e limiti all'accertamento
Art. 27	Verifiche ed accertamenti
Art. 28	Sanzioni ed interessi
Art. 29	Contenzioso
Art. 30	Riscossione coattiva
Art. 31	Funzionario responsabile
Art. 32	Entrata in vigore del regolamento
Art. 33	Trattamento dei dati personali
Art. 34	Clausola di adeguamento

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 443/2019, n.15/2022 di ARERA e s.m.i..
- 2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

- 1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Il rifiuto urbano è definito dall'art.183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Sono equiparati agli urbani i rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies e da tutte quelle attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell'allegato.
- 3. Si intendono per:
- a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
- 4. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc.;
- b) i locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del Testo Unico Ambientale. Non sono altresì soggetti a tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, qualora, oltre ad essere a servizio esclusivo e funzionale dell'area di produzione dei rifiuti speciali, siano anche ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa. Sono pertanto da considerarsi in ogni caso tassabili i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc. e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta;

Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.

Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare

le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, bar, negozi nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- **k**) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili al tributo i seguenti locali e aree:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse e non utilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi:
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica o di eventuali altre abitazioni destinate a civile abitazione dei dipendenti. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra. Le superfici delle attività agricole, agro-industriali e della silvicultura ove si producono rifiuti urbani quali aree e locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dalle attività stesse sono di norma soggetti al tributo.
- 5. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 7. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, le stesse saranno sottoposte al tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana)
- 3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Avvenuta la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.
- 3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliari altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso casa di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residente all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero occupanti quello di una unità.

5. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune, nel caso in cui il dato non possa essere rilevato dalla relativa denuncia di occupazione locali, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato dalla sotto specificata tabella, che riporta i parametri indicati dall'articolo 9 della legge della Regione Veneto 2/04/1996, n.10, salvo esibizione di idonea documentazione attestante la reale composizione del nucleo familiare nel Comune di residenza:

Superficie Mq.	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 metri quadrati	1
Superiore a 46 fino a 60 metri quadrati	2
Superiore a 60 fino a 70 metri quadrati	3
Superiore a 70 metri quadrati fino a 85 metri	4
quadrati	
Superiore a 85 fino a 110 metri quadrati	5
Superiore a 110 metri quadrati	6

Alla medesima tabella verrà fatto riferimento per le utenze che non presenteranno la dovuta denuncia.

- 6. E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor numero di componenti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 8. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti o arredate, verrà associato un numero di occupanti secondo il seguente criterio: pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
- 9. Qualora il nucleo familiare superi i sei componenti, la tariffa applicata farà comunque riferimento ad un massimo di sei persone.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base, in ordine di priorità:
- della classificazione delle attività risultanti dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività;
- della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie;
- di quanto denunciato ai fini IVA.
- In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 8 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. ed è liquidata su base giornaliera.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.. Le tariffe devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- 3. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
- 4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF, da detrarre dal medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
- 5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- 3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 10 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

ART. 11 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella deliberazione tariffaria.

ART. 12 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi da 837 a 845 della legge 160/2019. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva.
- 5. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.
- 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 13 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.

- 2. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido.
- 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 14 RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIOECONOMICO

1. E' istituito un fondo nel bilancio di previsione a tutela dei soggetti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico finanziato da risorse derivanti dalla fiscalità generale e dunque a carico del bilancio comunale.

Tale fondo viene destinato, nella percentuale del 50%, al finanziamento della riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari al cui interno vi sia una persona la cui autosufficienza sia compromessa al punto da essere riconosciuta in condizione di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n. 104, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE ordinario) sia inferiore a € 10.000,00, annualmente adeguato all'indice ISTAT FOI.

- 2. Il competente ufficio provvederà a stilare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari secondo l'ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.
- 3. Il medesimo fondo è destinato, per il 50%, alla riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in condizione di accertato disagio socio-economico.

Il bisogno socio-economico è riconosciuto in presenza dei seguenti elementi:

- ECONOMICI: indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare inferiore a quanto richiesto per il bonus sociale Sgate.
- SOCIALI: una o più situazioni particolari di disagio quali: perdita di lavoro di uno o più componenti del nucleo, numerosità del nucleo familiare in presenza di almeno 3 minori, presenza di soggetti svantaggiati.
- 4. Il competente ufficio provvederà a formare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari in ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.
- 5. In caso di eccesso della disponibilità del fondo destinato a finanziare la riduzione delle tariffe di una delle due categorie di beneficiari previste, le risorse eccedenti saranno utilizzate per incrementare la parte del fondo destinata a finanziare l'altra categoria di beneficiari.

ART. 15 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento;
- 2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 17 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

- 1. Nel caso di produzione di rifiuti urbani, i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turisticosociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della tariffa nella misura del 40%.
- 2. Per le categorie 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie", 24 "Bar, caffè, pasticceria" e 27 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio" viene applicato un abbattimento della tariffa nella misura del 20% al fine di ridurre le differenze esistenti tra le categorie produttive.
- 3. Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente in Consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purchè adeguatamente finanziate.
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 18 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni tramite apposita comunicazione, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 5 . Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale contenente l'indicazione dei quantitativi di rifiuto avviati al recupero divisi per categoria merceologica e l'indicazione dell'azienda che ha provveduto al recupero. Tale comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare il corretto recupero dei rifiuti urbani. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- 7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 20 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO

- 1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione fino al 25% proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
- 2. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [rp=mq*(Kd)], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula: R% ("Percentuale di avvio al riciclo")= rd*100/rp La riduzione è determinata rapportando la "percentuale di avvio al riciclo" così ottenuta con la riduzione massima ottenibile del 25 % come segue: riduzione = Percentuale di avvio al riciclo * 25/100

Legenda
Rd Quantità di rifiuti avviati al riciclo
Totale kg riciclati/anno
Rp Rifiuti potenzialmente producibili = mq*kd
R% Percentuale avvio al riciclo = Rd*100/rp
Riduzione Riduzione parte variabile max 25 % = R%*25/100

- 2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale e avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- 3. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

ART. 21 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

- La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15/2022.
- 2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- **a**. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- **d.** il titolo di occupazione;
- **e.** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie calpestabile e i dati catastali dei locali e delle aree;
- **f.** numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- g. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- h. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- i. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione:
- l. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- **a.** i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- **b.** il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- **d.** il titolo di occupazione
- e. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie calpestabile e i dati catastali dei locali e delle aree;
- **f.** indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- g. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione:
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4. Le utenze non domestiche che svolgono attività connesse all'attività agricola, quali gli agriturismo e le aree e locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dall'attività stessa, che producono rifiuti analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita dichiarazione per l'attivazione del servizio.
- 5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC o, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di invio della email o PEC, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line.
- 6. Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri telefonici indicati nel sito istituzionale dell'Ente. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
- 7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di

erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e infine le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

- 8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
- 9. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
- 10. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
- 12. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).
- 13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 6.
- 16. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 23 RISCOSSIONE

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza semestrale come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50 per cento del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

- 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà ai sensi del successivo articolo 27.

ART. 24

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 22, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 23.
- 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta . Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
- 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 25 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1. Il contribuente può richiedere istanza di rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con corresponsione degli interessi al tasso legale.
- 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi da lui dovuti al Comune per la tipologia di tributo per la quale è richiesto il rimborso o con altre tipologie di tributo.
- 4. Non si procederà al rimborso o alla compensazione di somme inferiori ad euro 10,00.

ART. 26 IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO E LIMITI ALL'ACCERTAMENTO

- 1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale complessivamente dovuta è inferiore a 10,00 euro. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 3,00.
- 2. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della legge n. 296/2006.
- 3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 27 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.
- 4. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune, per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata, che reca il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti				
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica		
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti		
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione		
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti		
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione		
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione		
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare		
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti		
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione		
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare		

	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Immigrato	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente
		inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

- 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
- 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità stabilite dalla legge, di tempo in tempo vigenti.
- 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 28 SANZIONI ED INTERESSI

- **1.** In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tari risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di $\in 50,00$.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per richiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- **6.** Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 30 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 10, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del regolamento europeo n. 679/2016, denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

ART. 34 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n.205.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	\cdot
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
	antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club